




*Dipartimento per lo Sviluppo  
e la Coesione Economica  
ex art.10 legge n.125/2013*



**REGIONE  
PIEMONTE**



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

## ***Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013***

### ***Accordo di Programma Quadro***

***“Poli di Innovazione”***

***ARTICOLATO***

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 9 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;

VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l’altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (Banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Piemonte sottoscritta in data 22 marzo 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme

degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante "Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007";

VISTO la delibera del CIPE del 30/06/2014 n. 21 che conferma il termine ultimo per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) alla data del 31/12/2015 per il complesso delle risorse assegnate alle regioni per l'intero ciclo di programmazione 2007-2013 di cui alla delibera CIPE n. 166/2007;

VISTE le sanzioni previste per il mancato rispetto della scadenza predetta di cui alla citata delibera CIPE del 30/06/2014, che prevedono per i primi sei mesi di ritardo l'applicazione di una sanzione pari all'1,5% delle risorse FSC e che, decorso inutilmente tale, ulteriore, termine le risorse saranno definitivamente revocate;

VISTA la circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale del DPS n. 8625 del 17.09.2014 avente ad oggetto l'attuazione della delibera CIPE n.21/2014;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 inerente l'organizzazione degli Uffici di livello non generale -Divisioni -del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia;

VISTO il comma 9 del citato art. 10 del D.L. n. 101/2013, che dispone che "fino all'effettiva operatività dell'Agenzia, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007/2013 e all'avvio della programmazione 2014/2020";

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 "Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013", ed in particolare i punti 3.1 e 3.2 che prescrivono, fra l'altro, che si proceda mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ), con le modalità ivi previste, integrati dalle valutazioni ex ante e dall'indicazione dei criteri di selezione e ammissione degli interventi nel caso delle azioni cardine e negli altri casi previsti nelle relative delibere CIPE di presa d'atto;

CONSIDERATO che detti APQ devono contenere, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo e che tali elementi sono contenuti nel Programma Attuativo Regionale (PAR) 2007 – 2013 della "Regione Piemonte" di cui ha preso atto il CIPE con delibera sopra richiamata;

VISTA la Delibera CIPE del 11 Luglio 2012 n. 78 "Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013" in particolare il punto n. 4 che specifica l'obbligo di sottoscrivere gli APQ nei casi in cui il CIPE, in sede di presa d'atto, avesse già prescritto il ricorso all'APQ;

CONSIDERATO inoltre che:

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale, Programma integrato con deliberazione n. 49-11971 del 4 agosto 2009 a seguito della presa d'atto dello stesso da parte del CIPE con la delibera n. 11 del 6 marzo 2009;
- nel prendere atto dell'aggiornamento delle dotazioni delle risorse FSC, così come rimodulate, la Giunta regionale, con delibera n. 10-1998 del 9 maggio 2011, ha inteso confermare il valore originario complessivo di un miliardo di euro del PAR FSC 2007-2013 (di cui FSC per euro 750.022.200,00), proponendo la copertura della riduzione del 10% con risorse regionali, degli enti locali e risorse private;
- la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012), all'articolo 8, ha adottato il piano finanziario del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS, ora FSC) per il periodo di programmazione 2007-2013, definendo la quota regionale di cofinanziamento ed autorizzando, per l'attuazione degli interventi, l'istituzione nella UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse regionali ed uno da risorse statali, nonché il prelievo dai fondi citati delle somme occorrenti per istituire specifici capitoli di spesa per l'attuazione degli interventi;
- alla luce del mutato quadro normativo e congiunturale e delle rimodulazioni finanziarie, la Giunta regionale con delibera n. 37-4154 del 12 luglio 2012 ha approvato il documento PAR FSC opportunamente modificato, al fine di concentrare maggiormente le risorse sugli interventi di rilievo strategico e rafforzare alcune linee di intervento;
- con la medesima delibera la Giunta regionale ha approvato, altresì, il Manuale per il sistema di gestione e controllo, che individua le procedure di programmazione e riprogrammazione delle risorse, le modalità di attuazione, i rapporti tra i soggetti coinvolti, le procedure di monitoraggio e controllo, l'impiego di sistemi che garantiscano adeguata informazione e sorveglianza per le irregolarità ed il recupero degli importi indebitamente assegnati, il sistema informativo "Gestionale Finanziamenti", il Piano di Comunicazione, finalizzato a comunicare il valore strategico ed economico del PAR FSC come strumento "di sistema" integrativo delle politiche sui grandi interventi di sviluppo e il Disegno di Valutazione PAR FSC, contenente la cornice di riferimento della valutazione del FSC nell'ambito di un disegno più complessivo previsto nel Piano di valutazione della Politica Regionale Unitaria e successivamente approvato dall'UVER con nota del 19 novembre 2012, allegata a una e-mail di pari data;
- i documenti sopra detti sono stati previamente approvati nella riunione del 18 aprile 2012 del Comitato di Pilotaggio, istituito con DGR n. 49-11971 del 4 agosto 2009, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento Interno 16/12/2009;

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 36-4192 del 23 luglio 2012 ha approvato apposite Linee guida per la gestione delle risorse stanziare sui Fondi istituiti dalla citata legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012), al fine di uniformare gli iter procedurali da adottare e rendere efficace la gestione finanziaria degli interventi;
- sono intervenute ulteriori modifiche al PAR FSC con apposita procedura di consultazione per iscritto, di cui all'art. 7 del Regolamento interno del Comitato di pilotaggio;
- la Giunta regionale, con delibera n. 16-5785 del 13 maggio 2013, ha deciso di aggiornare il valore complessivo del PAR FSC 2007-2013, di cui risorse FSC pari ad euro 567.636.430,00 in attuazione della Delibera CIPE n. 14 dell' 8 marzo 2013 e ai sensi del Decreto Legge n.35/2013;

DATO ATTO che nell'ambito del PAR FSC 2007-2013, Asse Innovazione e transizione produttiva, è individuata la linea d'azione "Competitività industria e artigianato", suddivisa su 4 linee di intervento individuate con le lettere da a) a d);

VISTA in particolare la linea d'intervento di cui alla lettera b): "Progetti di ricerca e di innovazione realizzati in collaborazione tra imprese ed organismi di ricerca aggregati ai poli di innovazione" e che, per l'attivazione delle risorse residue su tale linea di azione, la Regione ha manifestato la propria disponibilità ad avviare le opportune forme di cooperazione interistituzionale per l'attuazione anche attraverso la sottoscrizione di un Accordo di programma Quadro, come previsto dalla delibera CIPE n. 41/2012, previa verifica con il Ministero competente;

CONSIDERATO che come ulteriormente specificato nell'Allegato 1 al presente Accordo, la suddetta linea di intervento rappresenta il proseguimento sinergico dell' analoga misura finanziata a valere sull'Asse I del POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte, nell'ambito della quale sono stati ad oggi finanziati tre bandi i cui contenuti normativi, la modalità di selezione e valutazione, gli ambiti di intervento, la finalità e la tipologia di beneficiari sono riconducibili alle medesime categorie a cui si riferisce il Bando "Quarto Programma Annuale dei Poli di Innovazione" che rappresenta l'intervento oggetto del presente Accordo;

CONSIDERATA la necessità di attivare rapidamente il suddetto Bando, in continuità con gli interventi già finanziati nelle passate annualità nell'ambito del POR FESR 2007/2013, lo stesso è stato avviato prima della stipula del presente Accordo;

VISTA la legge Regionale n. 34 del 22 novembre 2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive";

VISTA la legge regionale n. 4/2006: "Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione" con la quale la Regione Piemonte organizza promuove e coordina il sistema regionale della ricerca all'interno dello Spazio europeo della ricerca;

VISTA la Decisione C(2007) n. 3809 del 2/8/2007, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo della Regione Piemonte (POR), a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", periodo 2007/13, che assegna un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

VISTA la D.G.R. n. 36 - 7053 dell'8 ottobre 2007 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della Commissione Europea del POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte;

VISTI i principali documenti di programmazione regionale ed in particolare:

- il “Piano Straordinario per l’Occupazione, il Lavoro, il Futuro” approvato con la D.G.R. n. 2 – 230 del 29 giugno 2010;
- il “Piano per la Competitività 2011-2015” approvato con D.G.R. n. 8 – 964 del 10 novembre 2010;
- le “Linee Generali di Intervento” approvate, ai sensi dell’art. 4 della già citata L.R. n. 4/2006, con D.C.R. n. 134 – 37930 del 4 ottobre 2011 su proposta della Giunta Regionale (D.G.R. n. 37 – 2369 del 22 luglio 2011), che identificano le linee generali d’intervento per il raggiungimento delle finalità della legge;
- il Programma 2011/2015 per le Attività produttive, approvato con D.G.R. n. 36 – 2237 del 26 giugno 2011.

VISTA la D.G.R. n. 25 - 8735, del 5 maggio 2008, successivamente integrata con la deliberazioni n. 11 - 9281 del 28 luglio 2008 e n. 37-9622 del 15 settembre 2008, con cui la Giunta regionale:

- ha definito ruolo e compiti dei “Poli di innovazione” intesi come strutture da promuoversi per favorire l’accesso a servizi ad alto valore aggiunto e ad infrastrutture per l’innovazione da parte delle imprese (e, specificatamente, di PMI), operanti in determinati domini tecnologici ed applicativi ritenuti strategici per lo sviluppo regionale;
- ha individuato i seguenti domini tecnologici ed applicativi (ed il relativo riferimento territoriale) per ciascuno dei quali attivare un unico Polo di Innovazione - da affidare in gestione ad un unico soggetto gestore - con possibili articolazioni tematiche al suo interno:

- Agroalimentare (aree del cuneese e dell’astigiano);
- Biotecnologie e biomedicale (aree del canavese e del vercellese);
- Chimica sostenibile (aree del novarese);
- Nuovi materiali (area dell’alessandrino);
- Creatività digitale e multimedialità (area del torinese);
- Architettura sostenibile e idrogeno (area del torinese);
- Energie rinnovabili e biocombustibili (area del tortonese);
- Impiantistica, sistemi e componentistica per le energie rinnovabili (area del verbano-cusio-ossola);
- Energie rinnovabili e mini hydro (area del vercellese);
- Information & communication technology (aree del torinese e del canavese);
- Meccatronica e sistemi avanzati di produzione (area del torinese);
- Tessile (area del biellese).

VISTA la determinazione dirigenziale n. 230 del 17/09/2008 e s.m.i con la quale il Responsabile alle Attività Produttive della Regione Piemonte ha approvato il bando finalizzato alla costituzione, all’ampliamento ed al funzionamento di Poli di innovazione in esito al quale, con successivi appositi provvedimenti, sono stati attivati 12 Poli di Innovazione e ammessi a finanziamento i rispettivi Soggetti Gestori;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 462 del 16/11/2012 e s.m.i. (pubblicata sul BURP n. 1 del 03/01/2013) con la quale è stato approvato e il Disciplinare per l’accesso alle agevolazioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e progetti di innovazione riservate ai soggetti aggregati ai poli di innovazione (Disciplinare Quarto Programma);

VISTA la D.G. R. n. 2-5942 del 17-6-2013 con la quale è stato dato formale e sostanziale avvio alla - Linea di intervento “Interventi di sostegno per la realizzazione di poli di innovazione” nell’ambito del PAR FSC 2007-2013 Asse I “Innovazione e transizione produttiva” – linea di azione “Competitività industria e artigianato – Sistema produttivo Piemontese”;

VISTA la determinazione dirigenziale n 252 del 21/06/2013 (pubblicata sul suppl. n. 1 del BURP n. 27 del 05/07/2013) di approvazione del “Bando per l'accesso alle agevolazioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e progetti di innovazione riservate ai soggetti aggregati ai poli di innovazione” (Bando “Quarto Programma Annuale dei Poli di Innovazione”);

VISTA la determinazione dirigenziale n 426 del 18/06/2014 (pubblicata sul BURP n. 29 del 17/07/2014) di approvazione della graduatoria dei progetti finanziabili a valere sul “Bando per l'accesso alle agevolazioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e progetti di innovazione riservate ai soggetti aggregati ai poli di innovazione” (Bando “Quarto Programma Annuale dei Poli di Innovazione”);

VISTA la D.G. R. n. 7 – 6881 del 18 dicembre 2013 (“Programma Operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione": Asse 1 - attività I.1.2: "Poli di Innovazione". Estensione periodo di finanziamento della Misura” a valere su risorse P.O.R. F.E.S.R.);

VISTA la D.G.R. n. 19 – 7490 del 23 aprile 2014 ( “PAR-FSC 2007-2013 Asse I "Innovazione e transizione produttiva" - Linea di Azione I.3 "Competitività industria e artigianato", linea di intervento 1.3.d. Estensione periodo massimo di finanziamento delle spese di funzionamento per l'animazione dei Poli di innovazione” a valere su risorse diverse dal P.O.R. F.E.S.R );

VISTA la comunicazione della Commissione Europea (2006/C 323/01) in materia di Aiuto di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione;

VISTE le norme in materia di aiuti di Stato relative ai settori di cui al presente Accordo applicabili nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali e del Fondo di Coesione ed in particolare il “*Regolamento generale di esenzione per categoria*” (attualmente Regolamento della Commissione (CE) n. 800/2008 del 6.8.2008” ed il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore;

VISTO il regolamento (UE) n.1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n.800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;

VISTO, in particolare, l’art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l’unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l’adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS”, trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.;



VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il D.P.C.M. dell'11 febbraio 2014 n. 98 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA l'acquisizione da parte dei competenti uffici della Regione Piemonte degli esiti della valutazione ex-ante effettuata per ciascun intervento da parte del NUVAL Piemonte, in ottemperanza alle procedure previste per la definizione degli Accordi di programma Quadro;

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli interventi già avviati portati a cofinanziamento delle risorse FSC la Regione da atto del rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente applicabile per l'attuazione degli interventi stessi già avviati;

VISTA la D.G.R.. 20- 318 del 15.09.2014 con cui la Giunta regionale ha attivato la prima fase del percorso programmatico di riorganizzazione delle strutture regionali ridisegnando, in diminuzione, quelle di vertice con riduzione da 16 a 10;

RILEVATO che per effetto della D.G.R. 2-663 del 26.11.2014 la data di decorrenza della operatività delle nuove strutture regionali di vertice (direzioni) è stato fissato a decorrere dal 9.12.2014.

Tutto ciò premesso

il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica  
Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale

il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca  
Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca  
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca

e

la Regione Piemonte  
Direzione Competitività del sistema regionale

Direzione Risorse finanziarie e patrimonio

stipulano il seguente

## **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**

### **Articolo 1**

## **Recepimento delle premesse e degli Allegati**

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
  - a) l'allegato 1: interventi immediatamente cantierabili;
  - b) l'allegato 1 A: scheda intervento (relazione tecnica) e cronoprogramma;
  - c) l'allegato 1 B: scheda progetto (sistema gestione progetti query);
  - d) l'allegato 1 C: piano finanziario per annualità degli interventi immediatamente cantierabili.

## **Articolo 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
  - a) per "*Accordo*", il presente Accordo di programma quadro;
  - b) per "*Parti*", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
  - c) per "*Intervento*", l'insieme dei progetti finanziati con la sottoscrizione del presente Accordo;
  - d) per "*Banca Dati Unitaria*" ovvero "BDU" gli applicativi informatici di monitoraggio e l'attuazione degli interventi;
  - e) per "*Relazione tecnica*" il documento descrittivo dell'intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la sua realizzazione;
  - f) per "*Scheda*", la scheda, in versione informatica, compilabile tramite il sistema informatico e trasferita alla BDU che identifica per ciascun progetto il soggetto attuatore, il referente di progetto, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
  - g) per "*Responsabile Unico delle Parti*" (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
  - h) per "*Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro*" (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, che, tenuto conto della normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e del personale, è individuato tra il personale con qualifica di dirigente regionale;
  - i) per "*Tavolo dei Sottoscrittori*", il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
  - j) per "*RAE*", il Rapporto Annuale di Esecuzione del PAR FSC (ex PAR FAS);
  - k) per "*Sistema di gestione e controllo*" (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate, secondo quanto previsto nel P.A.R. e nel "Manuale per la gestione ed il controllo", approvato con D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012, che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l'ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE 41/2012 approvato dall'UVER;
  - l) per "*PAR FSC*" il Programma Attuativo Regionale della Regione Piemonte approvato con delibera n. 37- 4154 del 12 luglio 2012, e s.m.i.;
  - m) per "*Piano di valutazione*", il documento, previsto nel PAR FAS 2007/2013 al paragrafo 5.2.5 "Valutazione".

## **Articolo 3 Oggetto e finalità**

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione di un unico intervento cantierabile individuato nell'allegato 1.
2. L'intervento consiste in una misura a sostegno dei Poli di innovazione, definiti come aggregazioni di imprese e organismi di ricerca attivi in un particolare settore e ambito territoriale, destinate ad incoraggiare l'attività innovativa stimolando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie ed alla messa in rete ed alla diffusione delle informazioni tra i partecipanti al Polo. Tali aggregazioni di imprese operano sotto la guida di un soggetto Gestore individuato dalla Regione a seguito della pubblicazione di una procedura aperta.
3. L'ambito di intervento prioritario del presente Accordo è individuato nella forma di sostegno finanziario alla realizzazione, in forma collaborativa, da parte delle imprese e organismi di ricerca aggregati ai Poli di Innovazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, progetti di innovazione di prodotto/processo, progetti di innovazione attraverso l'interazione con l'utente.
4. Tali progetti sono inclusi in appositi Programmi Annuali che ciascuno soggetto Gestore dei Poli di Innovazione sottometta alla Regione.
5. La concessione delle agevolazioni è stata preceduta dalla pubblicazione dell'apposito Disciplinare e Bando (Bando Quarto Programma Annuale dei Poli di Innovazione), dalla raccolta delle proposte progettuali (incluse come detto nei Programmi Annuali dei singoli Poli) e dall'esperimento del successivo processo valutativo. A tal fine il Bando Quarto Programma Annuale dei Poli di Innovazione è stato approvato con determina dirigenziale n. 252 del 21 giugno 2013 del Responsabile della Direzione regionale Attività produttive con una dotazione finanziaria di € 10.000.000 a valere sulle risorse del PAR FSC 2007-2013, ed è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n.27 suppl. n.1 del 05/07/2013. La selezione dei progetti è avvenuta attraverso un Comitato di valutazione e monitoraggio formato dalla Regione Piemonte (nella persona dei rappresentanti delle Direzioni Regionali competenti) e da membri esterni, mediante l'assistenza tecnica di Finpiemonte Spa e il coinvolgimento di esperti inseriti nel registro presso la Commissione europea e con l'attivazione di un apposito organismo.
6. L'intervento prevede di finanziare 34 progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
7. La gestione, il monitoraggio ed il controllo dei progetti selezionati ed ammessi a contributo saranno espletati secondo le procedure stabilite dalla Regione per l'attuazione del PAR FSC 2007/2013 (Manuale per il sistema di gestione e controllo).
8. Considerata la tipologia di azioni finanziabili, la Regione Piemonte garantisce, per tutti gli interventi, l'applicazione degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato vigenti ed il rispetto della normativa sui contratti pubblici secondo le modalità specificate nelle relative relazioni tecniche (allegato 1A).

#### **Articolo 4**

##### **Contenuto degli allegati**

1. L'allegato 1: interventi immediatamente cantierabili, contiene un solo intervento denominato "Bando quarto programma annuale dei Poli di innovazione" del valore di 10 Meuro.
2. L'allegato 1 A: scheda intervento (relazione tecnica) e cronoprogramma.
3. L'allegato 1 B: scheda progetto (sistema gestione progetti query); contiene i seguenti elementi: dati identificativi, cronoprogramma, piano economico, piano finanziario, avanzamento contabile
4. L'allegato 1 C: piano finanziario per annualità degli interventi immediatamente cantierabili, contiene il prospetto riassuntivo dell'intervento con il costo e la relativa copertura finanziaria, il soggetto attuatore e lo stato procedurale.

## **Articolo 5**

### **Copertura finanziaria**

1. La copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente Accordo ammonta complessivamente a 10.000.000,00 euro ed è assicurata a valere sulle risorse FSC 2007/2013.
2. L'intervento costituisce la Linea d'azione "Poli di innovazione" del PAR FSC 2007-2013 della Regione Piemonte come da tabella sotto riportata:

Tabella 1: Sintesi della copertura finanziaria assicurata all'intervento presente in Accordo.

<b>Poli di innovazione</b>	<b>Risorse FSC 2007/2013</b>
Progetti di ricerca e di innovazione realizzati in collaborazione tra imprese ed organismi di ricerca aggregati ai Poli di innovazione	10.000.000,00
Totale	10.000.000,00

3. La Regione garantisce:
  - a) la sostenibilità finanziaria degli interventi in ordine alla disponibilità di risorse, avendo selezionato progetti la cui richiesta di contributi complessiva non superasse l'ammontare delle risorse messe a disposizione;
  - b) la sostenibilità gestionale degli interventi prevedendo, in sede di selezione dei progetti, una valutazione degli elementi che ne consentano una piena e corretta realizzazione.

## **Articolo 6**

### **Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica, di cui agli allegati da 1 a 1C, costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente Atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni ed ai compiti assegnati dalla normativa vigente e nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, all'effettuazione delle seguenti attività, anche in fase di realizzazione:
  - a. il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli allegati da 1 a 1C del presente Accordo, nonché all'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
  - b. il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca si impegna a svolgere un ruolo di facilitatore e promotore per la collaborazione con gli enti pubblici di ricerca vigilati e a individuare eventuali future risorse per il finanziamento di ulteriori interventi da inserire nell'ambito del presente Accordo;
  - c. la Regione Piemonte, per il tramite delle direzioni regionali Risorse finanziarie e patrimonio (già Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia) e Competitività del sistema regionale (già Attività produttive), garantisce e/o provvede:
    - 1) che l'esecuzione dell'intervento del presente Accordo è stata avviata attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente sui contratti pubblici, in particolare, con determinazione n. 252 del 21 giugno 2013 del Responsabile della direzione regionale Attività produttive;
    - 2) al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato e di affidamenti pubblici;

- 3) al compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, di tutti gli atti approvativi, autorizzativi, valutativi e di tutti gli altri atti di competenza comunque denominati, nel rispetto della normativa vigente e secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli allegati da 1 a 1C;
  - 4) all'esecuzione delle attività di coordinamento e di vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo, all'esecuzione dell'intervento oggetto del presente Accordo con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati da 1 a 1C;
  - 5) alle attività di rendicontazione, controllo e pagamento nonché all'aggiornamento dei dati di monitoraggio per il trasferimento alla BDU;
  - 6) all'attivazione delle risorse umane e strumentali occorrenti a realizzare tutte le attività ad essa ascrivibili;
  - 7) al flusso delle risorse finanziarie di competenza ed al trasferimento delle risorse al soggetto attuatore compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità;
  - 8) il rispetto del cronoprogramma (allegato 1.a).
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione, di valutazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell'intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
  - c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
  - d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa;
  - e. rispettare termini, condizioni e tempi convenuti nel presente Accordo;
  - f. attivare e utilizzare integralmente in tempi rapidi le risorse finanziarie di cui al presente Accordo per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti.

## **Articolo 7**

### **Riprogrammazione delle economie**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che nel caso in cui dovessero verificarsi economie a seguito di rinunce, revoche o minori spese ammesse, relativamente ai 35 progetti di ricerca e innovazione inclusi nell'intervento di cui al presente Accordo, le suddette economie verranno utilizzate, d'intesa con il Tavolo dei sottoscrittori, per il finanziamento dei progetti collocati nella lista di attesa, di cui all'allegato B alla determinazione dirigenziale n. 426 del 2014, nel rispetto delle tempistiche previste dal PAR FSC 2007-2013, con le modalità di cui al comma successivo.
2. Per l'intervento oggetto del presente Accordo le economie riprogrammabili e le eventuali risorse non allocate, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione dell'intervento medesimo e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità alla delibera CIPE n. 41/2012 e secondo le procedure previste nel Manuale per il Sistema di gestione e controllo.

## **Articolo 8**

### **Impegni dei soggetti sottoscrittori e *governance* dell'Accordo**

1. Le Parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di monitorare l'attuazione del presente Accordo, anche con incontri periodici da definire entro sei mesi dalla firma del presente e comunque nel primo incontro del Tavolo dei sottoscrittori che è già programmato per la prima decade del mese di ottobre e di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
  - a. riprogrammazione di risorse ed economie;
  - b. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
  - c. promozione di atti integrativi.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
  - a. a rispettare i termini concordati ed indicati negli allegati al presente Accordo;
  - b. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
  - c. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'Accordo;
  - d. ad assicurare l'alimentazione del monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i..
3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica compete l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, di accertamenti specifici.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno, successivamente alla adozione del RAE, su proposta del RUA, sarà presentato al Tavolo dei sottoscrittori lo stato di avanzamento degli interventi anche allo scopo di concertare eventuali iniziative di comunicazione.

### **Articolo 9** **Responsabile Unico delle Parti**

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7.

### **Articolo 10** **Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)**

3. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale dell'intervento, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Responsabile pro tempore della Direzione Competitività del sistema regionale.
4. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
  - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
  - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione dell'intervento previsto nel presente

- Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c. promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
  - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
  - e. coordinare le attività di immissione dati relativi all'intervento;
  - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
  - g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

### **Articolo 11** **Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi**

1. Il Responsabile dell'attuazione dell'intervento previsto nel presente Atto è il RUA di cui al precedente articolo 10.

### **Articolo 12** **Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato**

1. Con riferimento al sistema di indicatori di cui al PAR FSC della Regione, per l'intervento oggetto del presente accordo deve essere individuato almeno un:
  - a. indicatore di realizzazione fisica/di programma;
  - b. indicatore occupazionale;
  - c. indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
  - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
  - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
  - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.
4. Per quanto riguarda gli indicatori si fa riferimento a quanto previsto dalla Regione Piemonte nel PAR FSC 2007-2013.

### **Articolo 13** **Valutazione in itinere ed ex post**

1. In coerenza con quanto previsto dal "Piano di valutazione" di cui al PAR FSC della Regione, in sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVAL), effettua una valutazione in itinere dello intervento oggetto del presente Accordo. Tale valutazione integra il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.

2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il NUVAL redige un rapporto di valutazione ex post sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12.
3. I predetti rapporti sono trasmessi al NUVAL ed al MIUR per le valutazioni di competenza.

#### **Articolo 14** **Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post**

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS"(ora FSC), nel Manuale per la gestione ed il controllo regionale e in successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al comma precedente.
3. Del mancato adempimento si darà notizia, a cura del RUPA, agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

#### **Articolo 15** **Attivazione ed esiti delle verifiche**

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. In caso di scostamento dal cronoprogramma previsto il Tavolo dei sottoscrittori individua le modalità di verifica degli scostamenti e le soluzioni volte a rimuovere le criticità intervenute.

#### **Articolo 16** **Sistema di gestione e controllo**

1. Al presente Accordo si applica il sistema di gestione e controllo del PAR FSC adottato con D.G.R. n .37-4154 del 12/07/2012 ed approvato dall'UVER.

#### **Articolo 17** **Intervento cantierabile - Sanzioni**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione dell'intervento previsto nel presente Accordo in tempi certi rappresenta un suo motivo essenziale; a tal fine le tempistiche indicate negli allegati da 1 a 1C sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono.
2. In fase di esecuzione gli eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nel cronoprogramma, comportano l'applicazione nei confronti dei soggetti terzi incaricati o individuati dalla Regione Piemonte di apposite penali in conformità a quanto previsto dal Disciplinare (determina dirigenziale n. 486 del 16 novembre 2012) e dal Bando "Quarto



programma annuale dei Poli di innovazione” (determina dirigenziale n. 252 del 21 giugno 2013).

3. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento da parte dei soggetti terzi incaricati delle attività menzionate nel comma precedente si provvederà alla risoluzione del contratto.
4. Il rispetto della tempistica nella realizzazione dei progetti di ricerca finanziati con gli interventi di cui all'allegato 1A é garantita dalle norme previste nel Disciplinare e nel Bando di selezione precitati, in cui sono espressamente previste sanzioni e motivazioni di revoca.
5. I finanziamenti recuperati a seguito dell'applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari selezionati con gli avvisi pubblici finanziati con il presente Accordo saranno considerati alla stregua di economie e saranno riprogrammati secondo le modalità del precedente articolo 7.
6. In ogni caso il termine ultimo per l'assunzione delle OGV è fissato alla data del 31/12/2015, come previsto dalla delibera del CIPE del 30/06/2014 n.21.

### **Articolo 18**

#### **Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento**

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore o, nel caso in cui sia individuato un soggetto terzo, il soggetto attuatore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

### **Articolo 19**

#### **Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori**

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostantivi tali da pregiudicare l'attuazione, in tutto o in parte, dell'intervento nei tempi stabiliti e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art. 18 .

### **Articolo 20**

#### **Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese**

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente, le procedure di trasferimento delle risorse previste dalla rispettiva normativa di riferimento.

2. Per quanto concerne le attività di controllo, rendicontazione e certificazione delle spese saranno adottate le modalità previste per il PAR FSC 2007/2013.
3. Sarà cura del RUA, su segnalazione del soggetto di volta in volta competente tra quelli di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c) del presente Accordo, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione.
4. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del FSC è avviata dalla competente Direzione generale, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
6. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

#### **Articolo 21**

##### **Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### **Articolo 22**

##### **Durata e modifica dell'Accordo**

1. Il presente Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione dell'intervento oggetto dello stesso, alla liquidazione dei progetti finanziati ed all'assolvimento degli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post e, comunque, non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di finanziamento del presente Accordo ovvero dalle normative contabili.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nel precedente articolo 8.

#### **Articolo 23**

##### **Informazione e pubblicità**

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'intervento del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate dalle Parti.
2. La Regione Piemonte si impegna a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

#### **Articolo 24**

##### **Ulteriori interventi**

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si potrà procedere a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

## **Articolo 25** **Disposizioni generali e finali**

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire allo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione degli interventi previsti dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente alla disciplina degli "Accordi di Programma Quadro" e/o conseguente al trasferimento delle competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 101/2013 citato in premessa si intende automaticamente recepita

Roma\*,

**Per il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica**  
Direttore Generale per la politica regionale unitaria nazionale  
Dott. Vincenzo DONATO\*\*

**Per il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca  
Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca  
Dott. Vincenzo DI FELICE\*\*

**Per la Regione Piemonte**  
Direzione Competitività del sistema regionale  
Dott. ssa Giuliana FENU\*\*

**Per la Regione Piemonte**  
Direzione Risorse finanziarie e patrimonio  
Dott. Giovanni LEPRI\*\*

---

\* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

\*\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.  
La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.



*Dipartimento per lo Sviluppo  
e la Coesione Economica  
ex art.10 legge n.125/2013*



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

## *Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013*

### *Accordo di Programma Quadro*

*“Poli di Innovazione”*

#### **ALLEGATO 1**

**Programma degli interventi immediatamente cantierabili**

**Roma, settembre 2014**

# ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

## TITOLO APQ

(VALORI  
IN EURO)

	TITOLO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	OGGETTO DEL FINANZIAMENTO (SERVIZI/FORNITURE/LAVORI)	QUADRO FINANZIARIO DELLE RISORSE DISPONIBILI								STATO PROCEDURALE		NOTE (SPECIFICARE RIFERIMENTI NORMATIVI FONTI FINANZIARIE)	
				AGGIUNTIVE STATALI		ORDINARIE					PRIVATE	TOTALI	FASE		TIPO FASE (IN CORSO /CONCLUSI)
				FSC	UE	ALTERNATIVE STATALI	REGIONALI	PROVINCIALI	COMUNALI	ALTERNATIVE PUBBLICHE					
I	BANDO "QUARTO PROGRAMMA ANNUALE DEI POLI DI INNOVAZIONE"	FINPIEMONTE/REGIONE PIEMONTE	PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE	10.000.000								10.000.000	PRES ENTA ZIONE DOMANDE	CONCL USA	
												-	ISTRU TTORI A DOMANDE	CONCL USA	
												-	CONC ESSIO NE CONT RIBUT I	IN CORSO	
												-	REALI ZZAZI ONE INTER VENTI	IN CORSO	
<b>TOTALE</b>				10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000			



*Dipartimento per lo Sviluppo  
e la Coesione Economica  
ex art.10 legge n.125/2013*



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

## *Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013*

### *Accordo di Programma Quadro*

*“Poli di Innovazione”*

**ALLEGATO 1.a**

**Relazione tecnica interventi cantierabili**

**Roma, settembre 2014**

**Titolo intervento: “Bando Quarto Programma Annuale dei Poli di Innovazione”.**

**Codice BDU:**

**Codice CUP:**

<b>1</b>	Titolo	“Bando Quarto Programma Annuale dei Poli di Innovazione”.
<b>2</b>	Costo e copertura finanziaria	€ 10.000.000
<b>3</b>	Oggetto dell’intervento	Finanziamento n. 34 progetti di ricerca e innovazione
<b>4</b>	Localizzazione intervento	Regione Piemonte
<b>5</b>	Coerenza programmatica e contestualizzazione dell’intervento	<p>Nell’ambito del P.O.R. F.E.S.R 2007-2013- Piemonte – Asse I “Innovazione e Transizione Produttiva” Attività I.1.2 “Poli di Innovazione” e I.1.3 “Innovazione e Pmi” la Regione Piemonte ha attivato misure a sostegno dei Poli di Innovazione.</p> <p>Si tratta di misure a sostegno di aggregazioni di imprese (start-up innovatrici, piccole, medie e grandi imprese ) nonché organismi di ricerca, attivi in un particolare settore o ambito territoriale e destinati a stimolare l’attività innovativa incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo.</p> <p>La Misura prevede aiuti a sostegno delle imprese e organismi di ricerca aggregati ai Poli per la realizzazione, in forma collaborativa, di progetti di ricerca e innovazione proposti nell’ambito di appositi Programmi Annuali.</p> <p>Ad oggi sono stati finanziati, mediante appositi bandi, tre Programmi Annuali.</p> <p>Con le risorse di cui al PAR-FSC si finanziano i progetti inclusi nel Bando “Quarto Programma Annuale dei Poli di Innovazione” i cui contenuti normativi, finalità, tipologia di beneficiari e procedure di selezione sono i medesimi dei precedenti bandi finanziati a valere sul P.O.R. F.E.S.R 2007-2013.</p>
<b>6</b>	Descrizione dell’intervento (sintesi della relazione tecnica)	Finanziamento di n. 34 progetti di ricerca e innovazione inclusi nei quarti programmi annuali dei Poli di Innovazione.
<b>7</b>	Risultati attesi	Incremento del livello di attività di ricerca e innovazione all’interno delle PMI piemontesi, di collaborazione tra PMI e PMI e Grandi imprese o Centri di ricerca.
<b>8</b>	Indicatori di realizzazione e risultato	
<b>9</b>	Modalità previste per l’attuazione	<p>Emanazione del “Disciplinare per l’accesso alle agevolazioni riservate ai soggetti aggregati ai Poli di Innovazione per la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione” e del Bando “Quarto Programma Annuale dei Poli di Innovazione”;</p> <p>presentazione delle domande da parte dei beneficiari, istruttoria e valutazione delle stesse da parte del Comitato di Valutazione e Monitoraggio coadiuvato da Finpiemonte;</p> <p>ammissione a finanziamento dei progetti e concessione dei contributi spettanti da parte di Finpiemonte Spa;</p> <p>realizzazione degli interventi e rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari dei contributi;</p> <p>esame dei rendiconti ed erogazione dei contributi da parte di Finpiemonte Spa</p>
<b>10</b>	Progettazione necessaria per l’avvio dell’affidamento	L’affidamento a Finpiemonte S.p.A, società in house della Regione, è avviato giusta convenzione n. 14469 del 29/05/09

<b>11</b>	Progettazione attualmente disponibile	Graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.426 del 21/06/2014 pubblicata sul BURP n. 27 del 05/07/2014
<b>12</b>	Soggetto attuatore	Finpiemonte/Regione Piemonte

Cronoprogramma delle attività																																				
Fasi/tempo	2013					2014					2015					2016					2017					2018										
Progettazione preliminare	x																																			
Progettazione definitiva		x																																		
Progettazione esecutiva		x	x																																	
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/servizi			x	x																																
Esecuzione						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Collaudo/funzionalità																																				

Cronoprogramma finanziario						
Costo totale	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>10.000.000</b>	0	3.000.000	4.000.000	3.000.000	0	0





*Dipartimento per lo Sviluppo  
e la Coesione Economica  
ex art.10 legge n.125/2013*



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

## *Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013*

### *Accordo di Programma Quadro*

*“Poli di Innovazione”*

**ALLEGATO 1.b**

**Schede progetto**

**Roma, settembre 2014**



*Dipartimento per lo Sviluppo  
e la Coesione Economica  
ex art.10 legge n.125/2013*



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

## *Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013*

### *Accordo di Programma Quadro*

*“Poli di Innovazione”*

**ALLEGATO 1.c**

**Piano finanziario per annualità degli interventi  
immediatamente cantierabili.**

**Roma, settembre 2014**

*ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  
"poli di Innovazione"*

*(VALORI IN EURO)*

		<b>Cronoprogramma finanziario</b>							<b>Totale realizzato (%)</b>
<b>Progetto numero</b>	<b>Titolo intervento</b>	<b>Costo intervento</b>	<b>Realizzato</b>		<b>Da realizzare</b>				
			<b>Anno 2011/2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	
1	Bando "Quarto Programma Annuale dei Poli di Innovazione"	€ 10.000.000	€ 0	€ 0	€ 3.000.000	€ 4.000.000	€ 3.000.000		
2									
3									
4									

<b>Riepilogo cronoprogramma finanziario</b>		<b>Realizzato</b>						<b>Totale realizzato (%)</b>
<b>N. interventi</b>	<b>Costo totale interventi</b>	<b>Anno 2011/2013</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2014</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	
1	€ 10.000.000	€ 0	€ 0	€ 3.000.000	€ 4.000.000	€ 3.000.000	€ 0	